

*Marcucci Dott. Antonello*

Gualdo Tadino, 6 maggio 2015

Premesso che:

- Il sottoscritto è stato nominato amministratore della società Ecosuntek S.p.a. (di seguito la società) in data 3 marzo 2014;
- Il consiglio di amministrazione della società ha rilevato in capo al sottoscritto, in data 31 marzo 2014, i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del Testo Unico della Finanza;
- La società ha deciso di rinnovare per la durata di ulteriori dodici mesi alcuni accordi quadro con proprie parti correlate che erano stati stipulati circa un anno fa per una durata annuale;
- Le bozze degli accordi quadro da rinnovarsi sono state sottoposte all'attenzione del sottoscritto.

In particolare, sono state sottoposte all'attenzione del sottoscritto:

- A) Uno schema di accordo quadro fra Ecosuntek Spa e Ecosuntek Energy S.r.l., avente ad oggetto la prestazione da Ecosuntek Energy ad Ecosuntek dei servizi di manutenzione e monitoraggio degli impianti di Ecosuntek nonché le condizioni generali pattuite in via preventiva, relativamente ai futuri contratti applicativi relativi alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- B) Uno schema di accordo quadro fra Ecosuntek Spa e TSP Engineering S.r.l., avente ad oggetto le condizioni generali pattuite in via preventiva per l'erogazione dei servizi professionali concernenti la realizzazione da parte di Ecosuntek di progetti inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- C) Uno schema di accordo quadro fra Ecosuntek Spa e Ditta Minelli avente ad oggetto le condizioni generali pattuite in via preventiva relativamente ai futuri Contratti Applicativi per l'esecuzione delle opere edili eventualmente necessarie alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- D) Uno schema di accordo quadro fra Ecosuntek Spa e Ditta Rondelli avente ad oggetto le condizioni generali pattuite in via preventiva relativamente ai futuri Contratti Applicativi per l'esecuzione delle opere edili eventualmente necessarie alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- E) Uno schema di accordo quadro fra Ecosuntek Spa e Suasum Advisor S.r.l./Suasum Studio Associato per la prestazione di servizi aziendali e amministrativi.

Tanto premesso, si evidenzia che:

- Il testo delle bozze appare compiutamente definito in relazione all'oggetto, ossia ai contenuti dell'attività contrattuale che sono intese a disciplinare, nonché alla durata, delimitata in un anno dalla sottoscrizione.

*Marcucci Dott. Antonello*

- I pregressi rapporti tra Ecosuntek Spa e le società Ecosuntek Energy S.r.l., TSP Engineering S.r.l., Ditta Minelli, Ditta Rondelli e Suasum Advisor S.r.l./Suasum Studio Associato hanno costituito per i soggetti coinvolti occasione di reciproca soddisfazione e la società ha tratto indubbiamente vantaggio in termini di efficienza dallo svolgimento/esecuzione dei rapporti in questione.
- Appare più che fondato l'interesse sociale alla conclusione degli accordi sopra richiamati in considerazione del fatto che la Ecosuntek Spa ha sin dalla sua costituzione sviluppato rapporti con partner strategici il che ha consentito di tenere bassi i costi ed, al contempo, assicurare la flessibilità della struttura organizzativa nel suo complesso.
- In tutti gli schemi contrattuali esaminati si richiede, per la definizione delle condizioni economiche dell'affidamento di servizi, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo evidenziata da almeno due preventivi di spesa resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate della Società.

Tale ultimo aspetto consente di riscontrare l'aderenza delle condizioni economiche da convenirsi di volta in volta all'effettiva situazione di mercato, in una logica che consente anche di contemperare la correttezza sostanziale dei singoli atti di affidamento di servizi, lavori e forniture, l'equa definizione dei contenuti contrattuali ed il ragionevole contenimento dei costi per la Società.

Conclusivamente, si rappresenta quindi il proprio parere favorevole in ordine al rinnovo degli accordi quadro per una durata di dodici mesi ed alla, conseguente, approvazione da parte della Società della bozza di accordo quadro esaminate, in considerazione dell'interesse della società al compimento dell'assunzione di tali contratti quadro nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

